

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE IL PUNTO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BIELLA BI VIA DEI CONCIATORI 6

Numero REA: BI - 188309

Codice fiscale: 02391030026

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 32.660 DELLA RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Biella la Cooperativa denominata **"COOPERATIVA SOCIALE IL PUNTO"**; Cooperativa Sociale di tipo A.

ARTICOLO 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ex art. 1 lettera a) legge 8 novembre 1991, n. 381.

In particolare, tramite la gestione in forma associata, i Soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo mutualistico della continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa promuove le proprie attività adottando un comportamento socialmente responsabile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, degli utenti, dei fornitori, della Pubblica Amministrazione e di ogni persona o Ente con cui abbia rapporti.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio e della comunità, del volontariato, dei fruitori dei servizi e degli altri enti o organizzazioni con finalità di solidarietà sociale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la Cooperativa potrà instaurare con i propri Soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e Soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo,

devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può aderire a Consorzi di cooperative e ad altre Organizzazioni senza fini di lucro.

ARTICOLO 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:

- programmare e gestire attività per la prevenzione del disagio in accordo e in appoggio alle strutture pubbliche e private;
- svolgere attraverso vari mezzi un'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- progettare ed effettuare ricerche sul disagio giovanile e non;
- promuovere attività di aggregazione sul territorio;
- redigere progetti educativi e formativi di trasmissione dei valori sui quali si fonda la Cooperativa;
- programmare e gestire Comunità terapeutiche per persone in stato di dipendenza patologica per giovani in situazione di disagio, nonché per persone con handicap o con problemi psichici o comportamentali;
- programmare e gestire strutture residenziali, semiresidenziali, diurne e ambulatoriali per anziani, carcerati ed ex carcerati, immigrati e persone comunque in stato di difficoltà;
- creare e gestire strutture e attività di accoglienza per migranti, favorendone l'inserimento nel territorio anche mediante assistenza e formazione;
- programmare e gestire attività di assistenza domiciliare per tossicodipendenti, malati psichici, anziani e persone deboli ed in stato di necessità;
- accogliere tutti i soggetti per i quali si prospetti come positiva un'esperienza di vita di gruppo;
- promuovere incontri e riferimenti culturali per la formazione permanente;
- evitare ogni forma di coazione della volontà dell'individuo assunta a metodo di intervento;
- assumere nel proprio metodo di intervento l'appoggio ed il coinvolgimento del nucleo familiare e della rete sociale e relazionale;
- programmare e gestire attività finalizzate alla riabilitazione ed al reinserimento dei soggetti portatori di disagio o di handicap o di persone comunque in stato di necessità;
- svolgere attività di riabilitazione e reinserimento di soggetti dimessi o dimettenti dalle Comunità;
- svolgere attività di formazione ed orientamento e di tirocinio per favorire la socializzazione e l'inserimento di persone nel mondo del lavoro;
- sensibilizzare le realtà presenti sul territorio

istituendo, quando necessario, dei protocolli di intesa tra la Cooperativa e le Organizzazioni di categoria;

- gestire e coordinare altre strutture ed attività attinenti agli scopi (centri crisi, di pronta accoglienza, case alloggio, laboratori di apprendistato lavorativo e simili);
- gestire strutture educative per minori compresi i centri estivi;
- svolgere attività psicologiche, psicoterapiche, educative e di servizio sociale;
- favorire il coordinamento e lo scambio di informazioni tra esperienze diverse costruendo reti di intervento in diversi ambiti;
- stimolare ed utilizzare correttamente il volontariato, secondo criteri stabiliti dai piani socio-sanitari regionali;
- ritenere il territorio, con le sue risorse, punto di riferimento obbligato.

Destinatari dei Servizi svolti dalla Cooperativa sono tutti i soggetti pubblici e privati aventi attinenza con l'oggetto sociale.

La Cooperativa potrà:

- compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale;
- stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possano facilitare l'esercizio dell'attività sociale;
- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5 (Soci ordinari)

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi

altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere Soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

b) Soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei Soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la Cooperativa, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ARTICOLO 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) cognome e nome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei Soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

ARTICOLO 7 (Diritti e obblighi del Socio)

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti che si riferiscono alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;
- c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 8 (Perdita della qualità di Socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei Soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri Soci con effetto verso la Cooperativa.

ARTICOLO 9 (Recesso del Socio)

Il Socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 90 giorni.

Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo Amministrativo.

Nel caso di Socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il Socio si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

ARTICOLO 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduti i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del Socio lavoratore che abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

ARTICOLO 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di accoglimento del recesso o di esclusione del Socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ARTICOLO 12 (Liquidazione)

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 21, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Se il socio receduto o escluso non richiede il rimborso

della quota e dell'eventuale sovrapprezzo entro l'anno successivo al recesso o all'esclusione, tali importi saranno accorpati provvisoriamente in apposita riserva.

ARTICOLO 13 (Morte del Socio)

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ARTICOLO 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31/01/92 n. 59.

Possono essere Soci sovventori anche persone giuridiche, Società di persone, Enti e Associazioni.

ARTICOLO 16 (Conferimento e quote dei Soci sovventori)

I conferimenti dei Soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da insieme di quote trasferibili con un minimo di 20 (venti) quote.

I versamenti delle quote sottoscritte dai Soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di Socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei Soci.

ARTICOLO 17 (Alienazione delle quote dei Soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei Soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Cooperativa ed agli altri Soci della medesima. La Cooperativa può acquistare o rimborsare le quote dei propri Soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore originario di acquisto delle medesime. Il Socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il Socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 18 (Deliberazione di emissione)

L'assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai Soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione spetta un voto ogni 20 quote sino ad un massimo di cinque voti.

I Soci sovventori persona giuridica, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un

coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci ordinari.

ARTICOLO 19 (Recesso dei Soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
2. dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente articolo 7;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai Soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

ARTICOLO 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla

destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31/01/92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31/01/92 n. 59;
- d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai Soci sovventori;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 20.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci unicamente in modo proporzionale alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici non altrimenti che nei modi dettati dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22 (Decisioni dei Soci)

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le deliberazioni di cui all'articolo 18 dello statuto;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

ARTICOLO 23 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed f) del precedente articolo 22 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci, le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

ARTICOLO 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la maggioranza dei voti dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 25 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun Socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i Soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o sovventore.

Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 28 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente o del Vice Presidente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della Cooperativa può esser affidata anche a soggetti non soci; la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è comunque scelta tra i Soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei Soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

ARTICOLO 29 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori Delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 30 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in un determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,

gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei Soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei Soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei Soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 32 (Compensi agli Amministratori)

I componenti il Consiglio di Amministrazione non sono retribuiti. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

Spetta alla Assemblea dei Soci determinare il compenso dovuto agli Amministratori per lo svolgimento di compiti specifici.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il compenso dovuto ai singoli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

ARTICOLO 33 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 34 (Organi di revisione legale dei conti)

Con decisione dei soci viene nominato un Revisore dei Conti o un Organo di Controllo in forma di Sindaco Unico o di Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi (di cui uno quale Presidente) e due supplenti, alle condizioni e nei modi previsti.

Preliminarmente alla nomina, i soci procedono alla scelta fra un Organo unipersonale o un Organo pluripersonale.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Il Collegio Sindacale, il Sindaco Unico o il Revisore Unico rimangono in carica per tre esercizi, e quindi sino all'adozione della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato. I Sindaci o il Revisore Unico sono rieleggibili. Per il funzionamento dell'Organo di Controllo collegiale si applicano le norme dettate in materia di società per azioni. Il compenso dei componenti dell'Organo di controllo è stabilito con la medesima decisione dei soci che provvede alla loro nomina.

Il Sindaco Unico, il Collegio Sindacale o il Revisore Unico

hanno i poteri previsti dalla legge, ed esercitano, salva diversa norma di legge, la revisione legale dei conti secondo quanto disposto dall'assemblea.

Non possono essere nominati Sindaci, e se sono nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399, codice civile.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per videoconferenza o audio conferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di seduta totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra i sindaci.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 36 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai Soci sovventori;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai Soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 21 lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31/01/92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, soprattutto disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste

per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1) E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

2) Le riserve non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

3) Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'articolo 21, comma 4, lettera c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali e cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Biella, 11 dicembre 2019

Visto per l'inserzione:

- Massimo GHIRLANDA Notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI FOGLIO ED AGLI ALLEGATI.

BIELLA, 13 DICEMBRE 2019

17 di 17